



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Funzione 1 Servizi Istituzionali  
SR/

**Decreto n. 10810  
del 30.09.1999**

## **IL RETTORE**

- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTA** la Legge 2 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- **VISTA** la legge 18 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- **VISTA** la Tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, allegata al Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 9922 del 15 ottobre 1998;
- **VISTE** le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale;

## **DECRETA**

La tabella E del Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

### **Articolo unico**

Dopo l'art. 134 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in Ematologia.

## **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA**

### **Art. 135**

Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona è istituita la Scuola di Specializzazione in Ematologia. Essa risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dell'ematologia.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

L'Università degli Studi di Verona può istituire altresì corsi di aggiornamento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/90. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva C.E.E. 92/98, recepite con il D. L.vo n. 541/1992.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

## Art. 136

Il corso di specializzazione in ematologia ha la durata di 4 anni. La sede amministrativa della scuola è situata presso la cattedra e divisione di ematologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Verona.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona con i suoi Dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate.

Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D. L.vo 257/1991.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della Scuola di specializzazione. Le predette strutture non Universitarie sono individuate con protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6 comma 2 del D. L.vo 502/1992.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (L. 428/1990 e D. L.vo 257/1991).

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerta tra il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla Scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente a competenti Autorità accademiche italiane.

## Art. 137

Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 136.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 135 e gli obiettivi previsti nel successivo comma e specificati nelle Tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in ematologia, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

- a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano di studi è determinato dal Consiglio della Scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella Tabella A.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del Diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la Specializzazione in ematologia nella specifica tabella B.

Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli studi.

## **Art. 138**

All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio è stato svolto.

Il Consiglio della Scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

## **Art. 139**

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della Scuola.

La Commissione d'esame per il conseguimento del Diploma di Specializzazione è nominata dal Rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuale ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella Tabella B.

## **Art. 140**

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ematologia e del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia quando trattasi di più Scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del 2° comma dell'articolo 6 del D. L.vo 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo D. L.vo.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della Scuola.

## Art. 141

Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in Ematologia (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della Legge 341/1990, Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del D. L.vo 257/1991.

### **TABELLA A – Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari**

#### A – AREA PROPEDEUTICA

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, biochimica e genetica del sangue e del sistema emolinfopoietico, allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia ematologica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica.

#### B – AREA FISIOPATOLOGIA EMATOLOGICA GENERALE MOLECOLARE

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie ematologiche.

Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

#### C – AREA LABORATORIO E DIAGNOSTICA EMATOLOGICA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati all'ematologia comprese citomorfologia ed istopatologia, emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostico per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, F18X Diagnostica per immagini e Radioterapia, E10X Biofisica medica.

#### D – AREA EMATOLOGIA CLINICA

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e del sistema emolinfopoietico; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07G Malattie del sangue, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e Microbiologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

## E – AREA IMMUNOEMATOLOGIA E TERAPIA TRASFUSIONALE

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del sangue e degli emoderivati.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F07G Malattie del sangue.

## F – AREA TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOLINFOPOIETICHE

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica relative all'impiego del trapianto di midollo osseo (allogénico ed autologo).

Settori: F07G Malattie del sangue.

### **TABELLA B – STANDAR COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE**

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

- aver eseguito personalmente almeno 100 aspirati midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 50 biopsie osteo-midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 20 rachicentesi diagnostiche e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie;
- aver seguito almeno 100 casi di emopatie, di cui almeno 30 di oncoematologia, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici e della terapia trasfusionale;
- aver eseguito personalmente almeno 100 determinazioni di gruppi ematici e prove di compatibilità;
- aver eseguito personalmente almeno 500 screening relativi a patologia dell'emostasi e 50 test per il monitoraggio della terapia anticoagulante.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

#### a) IMMUNOEMATOLOGIA E TERAPIA TRASFUSIONALE:

aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative all'esecuzione di fenotipi eritrocitari completi, fenotipi Rh, test di Coombs diretto e indiretto, eluati, ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari, identificazioni anticorpali, aver acquisito esperienza pratica nell'uso di separatori cellulari;

#### b) EMOSTASI E TROMBOSI:

aver acquisito esperienza sulle procedure diagnostiche e sui presidi terapeutici inerenti le principali malattie emorragiche e trombotiche;


#### c) EMATOLOGIA TRAPIANTOLOGICA:

aver frequentato per un periodo di almeno due anni un'unità di trapianto, partecipando attivamente alla gestione clinica di almeno 20 pazienti sottoposti a trapianto allogénico o autologo, aver acquisito le conoscenze teoriche e tecniche relative alle procedure di raccolta, separazione e criopreservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue periferico e midollare; aver approfondito gli aspetti biologici e clinici della graft-versus-host-disease.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.



IL RETTORE  
(Prof. Mario Marigo)